

Sempre revocabili incarichi sotto 40 mila

scelta della stazione appaltante Legittima la revoca di un incarico sotto i 40 mila euro e l' affidamento ad altri professionisti; sussiste ampia libertà di scelta in capo alla stazione appaltante. È quanto ha affermato il Tar Puglia, sezione prima, con la sentenza n. 1654 del 20 dicembre 2018, in un caso di affidamento di servizi inferiore a 40 mila euro, ha ritenuto legittima la delibera dell' amministrazione di affidamento dell' incarico ad altri professionisti rispetto a quelli individuati con una precedente determina. Al centro della disputa vi era l' affidamento di un incarico di direzione lavori effettuato a favore di alcuni professionisti e riguardante gli stessi incarichi professionali già affidati invece ai ricorrenti con precedente determina. Veniva, pertanto, contestato il nuovo affidamento che vedeva altri professionisti destinatari dell' incarico, ma il Tar Puglia ha respinto il ricorso. Nella motivazione, i giudici hanno dato rilievo alla tipologia di affidamento, cioè al fatto che si tratta di un incarico inferiore a 40 mila euro per il quale il codice dei contratti pubblici consente di affidare direttamente. Secondo i giudici quindi, «ove pure venga annullato il provvedimento di affidamento dei nuovi incarichi, restando ferma la precedente determina il comune potrà comunque rivolgersi a terzi, non essendo negoziabilmente obbligato nei confronti dei ricorrenti». Del resto, spiegano i magistrati pugliesi, l' art. 31, comma 8, del dlgs n. 50/2016 prevede la possibilità dell' affidamento diretto per gli incarichi di importo inferiore a 40 mila euro, sicché la libera possibilità di scelta dell' operatore per l' ente priva gli odierni ricorrenti di qualsivoglia interesse qualificato e differenziato, che non sia di mero fatto». Infine, ha chiosato il Tar, «al di là di numerose incertezze procedurali, l' amministrazione ha perseguito nella sostanza un apprezzabile interesse pubblico, realizzando un importante risparmio di spesa, posto che gli incarichi (63 mila euro invece di 125 mila) prestando un effettivo ossequio al principio di economicità, che impone alla pubblica amministrazione di conseguire gli obiettivi statuiti con il minor dispendio di mezzi e



strumenti, oltre che a quelli di efficacia dell' azione amministrativa e di efficienza della medesima». © Riproduzione riservata.